

Disposizione tecnica di funzionamento n. 3 rev 1 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Registrazione di transazioni e programmi
Riferimenti normativi	Articolo 6, comma 6.2, Articolo 32, Articolo 33, Articolo 36, comma 36.2, Articolo 41, del Regolamento e Articolo 49, comma 49.4, dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.111/06

Publicata in data 19 giugno 2012

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007, come successivamente modificata ed integrata

1. Premessa

L'Articolo 6, comma 6.2, del Regolamento prevede che le modalità di immissione delle richieste di registrazione delle transazioni e dei programmi sono definite nelle DTF.

L'Articolo 32, comma 32.1 e l'articolo 41, comma 41.2, del Regolamento prevedono rispettivamente che gli operatori possono inviare richieste di registrazione, di conferma, di modifica, ovvero di rifiuto delle transazioni e richieste di registrazione dei programmi tutti i giorni entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 33, comma 33.3 e l'Articolo 36, comma 36.2, del Regolamento prevedono, rispettivamente che le richieste di registrazione, di conferma, di modifica, ovvero di rifiuto delle transazioni possono essere presentate attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.

L'Articolo 41, comma 41.3, del Regolamento prevede che le richieste di registrazione dei programmi possono essere presentate attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.

L'Articolo 41, comma 41.7, del Regolamento prevede che il numero massimo di programmi che ciascun operatore può presentare, con riferimento allo stesso periodo rilevante di un giorno di flusso è definito nelle DTF.

L'Articolo 49, comma 49.4, dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEG n.111/06 prevede che gli acquisti e le vendite a termine ovvero i programmi di immissione e di prelievo possono essere registrati limitatamente al periodo compreso tra il sessantesimo giorno precedente il giorno cui i medesimi acquisti, vendite e programmi si riferiscono ed il termine per la registrazione previsto dal Regolamento.

2. Tempistica delle attività relative alla registrazione

Le sessioni per la registrazione delle transazioni sono aperte tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22. In ciascuna sessione è possibile registrare transazioni riferite al periodo compreso tra il secondo giorno di flusso e il sessantesimo giorno di flusso successivi a quello in cui si svolge la sessione.

Le richieste di registrazione dei programmi possono essere inviate tutti i giorni entro le ore 8.45 del giorno precedente il giorno di flusso oggetto del programma.

3. Modalità di immissione delle richieste di registrazione

La registrazione delle transazioni e dei programmi può avvenire secondo due modalità:

- la compilazione degli appositi moduli (WEB form) disponibili sul sistema informatico;
- la sottomissione (Upload) di un file nel formato XML.

3.1. Registrazione delle transazioni tramite compilazione del *web form*

Tramite web-form è possibile registrare/confermare/rifiutare transazioni che siano riconducibili ad uno dei seguenti profili standard proposti dal sistema:

- Base-Load (BSLD) costituito da tutti i periodi rilevanti di tutti i giorni compresi nel periodo di validità
- Peak-Load (PKLD) costituito dai periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni lavorativi compresi nel periodo di validità
- Off-Peak (OFPK) costituito dai periodi rilevanti dal primo all'ottavo dei giorni lavorativi compresi nel periodo di validità e da tutti i periodi rilevanti di tutti i giorni non lavorativi compresi nel periodo di validità
- Week-end (WEND) costituito da tutti i periodi rilevanti dei sabati e domeniche compresi nel periodo di validità

Al momento non è possibile registrare tramite web-form transazioni che abbiano un profilo non-standard.

3.2. Registrazione delle transazioni tramite file XML

La richiesta di registrazione, di conferma e di rifiuto delle transazioni di acquisto e vendita a termine può avvenire tramite *upload*, dalla sezione "Esegui upload" del sistema informatico della PCE, di un file *.xml* avente la struttura specificata nel documento "PCE_XML_Implementation_Guide", pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

3.3. Registrazione dei programmi tramite compilazione del *web form*

Al momento non è possibile registrare tramite web-form programmi di immissione e prelievo sulla PCE.

3.4. Registrazione dei programmi tramite file XML

La richiesta di registrazione di programmi può avvenire tramite *upload*, dalla sezione “Esegui upload” del sistema informatico della PCE, di un file *.xml* avente la struttura specificata nel documento “PCE_XML_Implementation_Guide”, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

4. Numero massimo di programmi

Il numero massimo di programmi che ciascun operatore può presentare, con riferimento allo stesso periodo rilevante di un giorno di flusso è pari a quattro.